



IL TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE (FALLIMENTI)

in persona dei Sigg.ri Magistrati:

1) Dott.	Antonello	Fabbro	Presidente
2) Dott.	Bruno	Casciarri	Giudice
3) Dott.	<i>Caterina</i>	<i>Pasquelli</i>	Giudice

ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

VISTO

il ricorso depositato il 8/4/2014 con cui il signor Fier Franco, titolare della Fier Costruzioni Metalliche di Fier Franco ha proposto una domanda *ex art.* 161, comma 6, l.fall., riservandosi di presentare entro un assegnando termine una proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo di tale norma) o una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti;

PRESO ATTO

che la Cancelleria ha provveduto tempestivamente a chiedere la pubblicazione della domanda nel Registro delle imprese ed a trasmetterla al PM in sede, e che la ricorrente ha prodotto i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, l'elenco dei creditori ed un'aggiornata visura camerale;

RITENUTO

- che da tale documentazione emerga la sussistenza del presupposto soggettivo di fallibilità e di quello oggettivo della ricorrenza di uno stato di crisi richiesti per l'accesso alle procedure di concordato preventivo e/o di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti, nonché la competenza di questo Tribunale a decidere sulla domanda in ragione del Comune ove è ubicata la sede principale della ricorrente, essendo esso ricompreso nel circondario del Tribunale di Treviso;
- che possa dunque accogliersi la richiesta di concessione di termine, da fissare in concreto, alla luce del tenore della domanda e di quanto emergente dalla documentazione allegata, come indicato in dispositivo;



- ritenuto che in difetto di specifica motivazione in ordine alla richiesta di concessione del termine massimo, non pendendo istanze di fallimento, possa concedersi termine nella misura indicata in dispositivo;

P Q M

Visto l'art. 161, commi 6 e 8, l.fall.;

1 . concede alla società ricorrente **termine fino al 11/7/2014** per la presentazione di una proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione completa di cui ai commi secondo e terzo di tale norma) o di una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti;

2. nomina un **commissario giudiziale** nella persona del dott. Giovanni Zanon di Conegliano,

il quale dovrà vigilare sull'attività che la società ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del suddetto termine, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 l.fall. e degli altri obblighi sottoindicati;

3. dispone che la ricorrente entro il termine di quindici giorni dall'avvenuta comunicazione del presente decreto depositi la somma di € 8.000,00 presumibilmente necessaria per effettuare il pagamento del compenso dovuto al commissario giudiziale per l'attività fino all'ammissione e per sostenere le altre eventuali spese del procedimento, effettuando il relativo versamento su un conto corrente intestato alla procedura da aprire presso la Banca Nazionale del Lavoro,

4. dispone che la ricorrente, allo scadere

del 30/4/2014,

del 31/5/2014,

del 30/6/2014,

e successivamente alla fine di ogni mese in caso di richiesta di proroga,

depositi in cancelleria una SITUAZIONE FINANZIARIA AGGIORNATA dell'impresa (che la Cancelleria dovrà provvedere a pubblicare sul Registro delle Imprese entro il giorno successivo), unitamente ad una BREVE RELAZIONE INFORMATIVA ED ESPLICATIVA, redatta dal suo legale, sullo stato di predisposizione della proposta definitiva, nonché sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale,



finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad Euro 5.000,00, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino;

deve segnalarsi peraltro alla ricorrente:

- a) che non possono essere compiuti fino alla scadenza del termine atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità;
- b) che non possono essere effettuati pagamenti di crediti anteriori per nessun motivo;
- c) che occorre la specifica e previa autorizzazione del Tribunale anche per sospendere o sciogliere contratti pendenti ex art. 169-bis, e per contrarre eventuali finanziamenti, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 182-quinquies l.fall.;
- d) che non devono comunque compiersi atti da considerarsi vietati ai sensi degli artt. 161, 169-bis, 173 e 182-quinquies l.fall.;
- e) che in caso di violazione di uno qualunque di tali obblighi la domanda verrà dichiarata improcedibile;
- f) che il Tribunale disporrà l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano;

5. dispone che la Cancelleria provveda tempestivamente a restituire al G.rel. il fascicolo del procedimento, unitamente ad eventuali fascicoli prefallimentari, non appena la ricorrente avrà depositato la documentazione su cui verte la riserva di successiva presentazione, ovvero, in caso di omesso deposito, alla scadenza del termine di cui sopra; nonché alla scadenza dei termini di adempimento dei suindicati obblighi informativi;

6. manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli altri adempimenti di rito.

Treviso, 8/4/2014

Il Presidente

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Marisa BARBOLLA

Depositato in cancelleria

il 9.4.2014

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Marisa BARBOLLA

